

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**EX ART. 19, COMMA 2, D.L. N. 18/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 27/2020, MODIFICATO**  
**DALL'ART. 68, D.L. 34/2020**

In data 10/06/2020, tra le Parti di seguito elencate:

- Andreani Tributi Srl, rappresentata dall'Avv. Carlo Alberto Nicolini, quale Procuratore della Società come da atto dell'11/11/2019 a rogito notaio Michele Gentilucci, che opera nel settore di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie degli Enti Locali con sede in Macerata, (MC), Via Cluentina n. 33/D, con la presenza del Dott. Paolo Silvetti, Dirigente della Società, e l'assistenza della Dott.ssa Elisabetta Cristallini di Confindustria Macerata, e del C.d.L. Francesco De Santis;
- Filcams-Cgil Nazionale rappresentata da Danilo Lelli;
- Fisascat-Cisl Nazionale rappresentata da Dario Campeotto;
- Uiltucs – Uil Nazionale rappresentata da Marco Marroni



si è svolto l'esame congiunto di cui all'art. 19, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020, modificato dall'art. 68 del D.L. 34/2020, relativo alla richiesta di FIS – Assegno ordinario con causale "emergenza CODIV-19" per 5 settimane, a decorrere dal 18 maggio 2020, da utilizzare entro il 31 agosto 2020, come da informativa inviata a mezzo PEC in data 28/05/2020 e relativa a tutto il personale dislocato, a livello territoriale come da prospetto allegato alla suddetta PEC.

La consultazione viene effettuata con modalità telematiche, mediante collegamento audio e video.

La Società rappresenta che la richiesta di un ulteriore periodo di FIS – Assegno ordinario COVID è sempre riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, anche durante la c.d. "Fase 2", sta ancora riflettendosi negativamente sulle normali attività della Andreani Tributi Srl.

Nel caso di specie, considerato che la Andreani Tributi Srl opera in appalto/concessione con contratti che prevedono la remunerazione sulla base di aggi applicati sulle riscossioni e considerato che il fatturato della Società dipende dall'ammontare delle suddette riscossioni, a seguito della sospensione dei pagamenti tributari disposta dai provvedimenti governativi emanati durante l'emergenza COVID-19, la Società ha subito una drastica riduzione degli incassi e conseguentemente dei ricavi aziendali.

La sospensione/riduzione delle attività di affissioni, la sospensione delle rilevazioni dei cespiti in loco per l'attività di accertamento tributario, la sospensione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione come disposto dal D.L. 18/2020, la sospensione delle notifiche dei



provvedimenti accertativi/coattivi previsti dal suddetto Decreto, nonché la sospensione delle spedizioni di qualsiasi natura (atto/avviso), hanno contribuito ulteriormente alla suddetta contrazione dei ricavi.

Tale situazione rende necessaria un'ulteriore richiesta di FIS – Assegno ordinario COVID, pari a 5 settimane, a decorrere dal 18 maggio 2020, così come previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020, modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34/2020, da utilizzare entro il 31 agosto 2020. Al riguardo, si precisa che le 9 settimane di FIS – Assegno ordinario, relative al periodo 16 marzo 2020-16 maggio 2020 sono state interamente fruite.

Dall'approfondito esame della situazione aziendale, emerge quanto segue:

1. la riduzione/sospensione delle attività lavorative, con fruizione del FIS – Assegno ordinario COVID viene prevista per n. 330 dipendenti (37 operai, n. 279 impiegati, n. 5 quadri e n. 9 apprendisti impiegati), suddivisi, a livello territoriale, come da prospetto allegato alla PEC inviata alle OO.SS. nazionali in data 28/05/2020. Al personale dipendente viene applicato il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio;
2. la durata prevista dell'ammortizzatore sociale, come detto, è di complessive 5 settimane, a decorrere dal 18 maggio 2020, da utilizzare entro il 31 agosto 2020;
3. l'azienda procederà nei termini di legge a richiedere alla Sede INPS competente l'intervento del Fondo d'integrazione salariale al fine dell'ottenimento dell'Assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" a fronte delle sospensioni e/o riduzioni della prestazione lavorativa verificatesi nel periodo suindicato;
4. le riduzioni/sospensioni si attueranno seguendo il principio dell'equa rotazione, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali, con le competenze professionali e con l'ubicazione dei servizi svolti;
5. è fatta salva l'occupazione con modalità da remoto, per tutti i lavoratori per i quali tale modalità sia compatibile con le esigenze tecnico-produttive, e comunque in presenza di effettiva necessità di lavoro; anche per i lavoratori che potranno essere occupati in modalità da remoto si potrà procedere alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, sulla base delle esigenze tecniche-produttive e organizzative;
6. l'erogazione dell'integrazione salariale avverrà tramite pagamento diretto dell'INPS competente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. A tal proposito, si precisa che i lavoratori della Società, alla data odierna, hanno già ricevuto dall'INPS le integrazioni salariali per le mensilità di marzo e aprile 2020 relative alla precedente richiesta di FIS – Assegno ordinario COVID decorrente dal 16 marzo 2020 al 16 maggio 2020 e, per quanto riguarda la mensilità di maggio 2020 (dal 1° al 16 maggio), la Società ha già provveduto a presentare all'Istituto gli SR41 per tutto il personale

- dipendente;
7. durante il periodo di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro con accesso al trattamento di FIS – Assegno ordinario COVID, l'azienda farà riferimento alla normativa di legge e di contratto circa la maturazione dei ratei di retribuzione indiretta e differita;
  8. vista la Convenzione del 30 marzo 2020 tra ABI, Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali, con la partecipazione del Ministro del Lavoro - per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale Covid 19 ai lavoratori per i quali sia stato richiesto il pagamento diretto, qualora richiesto dai lavoratori l'Azienda effettuerà gli adempimenti necessari, fermi restando gli oneri procedurali e amministrativi a carico dei singoli dipendenti.

I Rappresentanti sindacali, preso atto delle dichiarazioni dell'Azienda, dichiarano regolarmente espletati l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, e pertanto dichiarano essere stata regolarmente espletata ed esaurita, con esito positivo, la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020.

Il presente verbale viene letto e confermato, nonché sottoscritto mediante scambio del testo e delle sottoscrizioni a mezzo posta elettronica.

Andreani Tributi S.r.l.



Filcams-Cgil



Fisascat - Cisl



Uiltucs - Uil

